

Comune di Premariacco
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E
LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30.10.1998, ravvisata priva di vizi di legittimità con precisazioni: nell'intesa che all'art. 15, comma 2, il riferimento sia fatto correttamente all'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.01.2001 e recepimento osservazioni CO.RE.CO. delibera del C.C. n. 19 del 29.03.2001

Art. 1
Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali tributarie; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 ***“Potestà regolamentare generale delle Provincie e dei Comuni”*** del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella ***Legge 27.07.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”*** e del ¹ ***D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*** e loro successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2
Individuazione

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - imposta comunale sulla pubblicità
 - diritti sulle pubbliche affissioni;
 - imposta comunale sugli immobili;
 - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
 - ²,
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

¹ Sostituito: legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77;

² Stralciato il seguente punto: canoni raccolta e depurazione acque;

Art. 3 **Regolamenti specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 **Determinazione aliquote e tariffe**

1. ***L'istituzione ed ordinamento dei tributi compete al Consiglio Comunale.***
2. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete ***alla Giunta Comunale***³, nel rispetto dei limiti⁴ stabiliti dalla legge.
3. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.⁵
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 5 **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con ⁶***apposita*** deliberazione.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili

³ Modificato: "Consiglio Comunale";

⁴ Stralciato: "massimi";

⁵ Dal presente comma è stato stralciato il secondo periodo "A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe, sono formulate entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, per la predisposizione dei documenti previsionali annuali, inviate al Revisori dei conti e depositate nei termini e con gli effetti di cui al richiamato regolamento di contabilità."

⁶ Stralciato: le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art.4;

soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6

FORME DI GESTIONE

- 1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.**
- 2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente le forme di gestioni previste dal Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali".**
- 3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dall'organo competente.**
- 4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.**

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dall'organo competente.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi di legge, con le modalità ed entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.

Art. 8

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d. assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - e. altre modalità di pagamento qualora disciplinate dalla legge, da regolamenti o convenzioni.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
 3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

Art. 9 **Attività di riscontro**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro degli accertamenti, delle riscossioni, dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il funzionario responsabile, quando non sussistano prove certe dell'inadempienza, prima di emettere il provvedimento sanzionatorio può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
4. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile e della Giunta, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 10 Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 11 Attività di liquidazione

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo. Presso l'ufficio competente potrà essere altresì istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione il Comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti attraverso la forma di pubblicità che riterrà opportuna.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione ⁷**di tutti i requisiti previsti dalle leggi in vigore e dai regolamenti adottati.**
4. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.
5. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento – **Riservata personale.**
6. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni connesse all'accertamento del maggior tributo dovuto.
7. Non si procede alla notificazione degli atti di cui al comma 4, qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri oneri accessori non sia superiore a **Lit. 32.000.**⁸

Art. 12 **Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie**

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.⁹ **I provvedimenti notificati al contribuente dovranno presentare tutti i requisiti previsti dalle leggi in vigore e dai regolamenti adottati.**

⁷è stato stralciato il seguente periodo: elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, del periodo di riferimento, delle modalità nonché dell'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

8

Modificato : lire20.000;

E' stato stralciato il seguente periodo: "nel caso in cui la stessa avvenga per il tramite del servizio notifiche di altri enti che richiedono il pagamento a titolo di rimborso spese, ovvero a lire 10.000 nel caso in cui la stessa avvenga per il tramite del servizio postale.

⁹ Stralciato: "Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa".

2. L'atto di accertamento di cui al precedente comma deve essere comunicato ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento - **Riservata personale**.
3. L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola il rapporto tra il Comune ed il concessionario.

Art. 13 Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 14 Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni semestre.

Art. 15
Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con il D. Lgs. 19.06.1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, eventualmente disciplinate in apposito Regolamento.

Art. 16
Rappresentanza dell'ente in giudizio
Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dei Servizi Economico – Finanziari o altro soggetto del Comune, è l'organo di rappresentanza dell'Ente, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile trasmette apposita relazione, a fine mese, alla Giunta comunale, motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 17
Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima: ventiquattro mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 5.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 18 Sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 19 Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

Art. 20 Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente artt. **11 e 12**.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 21 Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo¹⁰ **di L. 20.000** complessive.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

¹⁰ Modificato: 10.000

TITOLO IV
DIRITTO DI INTERPELLO

ART. 22
L'INTERPELLO

- 1. Attraverso l'esercizio di interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti tributari richiestigli dalle vigenti normative, può richiedere all'ente locale di chiarire il trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ente, egli deve tenere in ordine all'adempimento stesso.**
- 2. E' quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o applicazione di una disposizione tributaria del Comune, conoscere anticipatamente l'orientamento dell'ufficio fiscale e valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.**

ART. 23
PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'INTERPELLO

- 1. Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello in relazione all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.**
- 2. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità:**
 - i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso da persona fisica, quelli del legale rappresentante;**
 - la dettagliata illustrazione del caso prospettato, e la chiara formulazione del quesito;**
 - la firma del contribuente o del suo rappresentante legale;**
 - la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta;**
 - la domanda di interpello deve essere presentata al Comune a mezzo posta con raccomandata A.R. o direttamente all'ufficio protocollo. Nell'oggetto della domanda dovrà comparire la dicitura "DOMANDA DI INTERPELLO" al fine di garantire il tempestivo e corretto inoltro all'ufficio competente.**
- 3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.**

4. Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni o comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative espresse con chiarezza.

ART. 24

RISPOSTA ALL'INTERPELLO

1. L'Amministrazione comunale, attraverso il funzionario responsabile della gestione del tributo, fornisce risposta all'interpello entro 120 giorni dall'istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente.
2. Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente garantendo la stessa necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione.

ART. 25

EFFETTI DELL'INTERPELLO

1. La risposta dell'Amministrazione comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.
3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.
4. La omissione di risposta da parte dell'Amministrazione comunale entro il termine di cui all'art. 24 comma 1 si intende come accordo dell'Amministrazione stessa all'interpretazione o comportamento prospettato dal contribuente¹¹.

¹¹ comma 4: riscritto con delibera del C.C. n. 19 del 29.03.2001 a seguito recepimento osservazione del CO.RE.CO prot. 20881/2001 n. Reg. 578 del 12.02.2001;

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Le disposizioni regolamentari interne diverse ed in contrasto con quelle di cui al presente regolamento si intendono implicitamente abrogate e sostituite ad ogni effetto di legge.

Art. 27 Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio **2001**.

Art. 28 Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
 - è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
 - è inviato, con la delibera, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.¹²

¹² secondo capoverso dell'art. 28 riscritto con delibera del C.C. n. 19 del 29.03.2001 a seguito recepimento osservazione del CO.RE.CO prot. 20881/2001 n. Reg. 578 del 12.02.2001;

INDICE

| | | | | |
|------|---|---------|------|---|
| Art. | 1 | Oggetto | Pag. | 2 |
|------|---|---------|------|---|

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

| | | | | |
|------|---|--------------------------------------|------|---|
| Art. | 2 | Individuazione | Pag. | 2 |
| Art. | 3 | Regolamenti specifici | Pag. | 3 |
| Art. | 4 | Determinazione aliquote e tariffe | Pag. | 3 |
| Art. | 5 | Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni | Pag. | 3 |

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

| | | | | |
|------|----|--|------|----|
| Art. | 6 | Forme di gestione | Pag. | 4 |
| Art. | 7 | Soggetti responsabili della gestione | Pag. | 4 |
| Art. | 8 | Modalità di pagamento | Pag. | 4 |
| Art. | 9 | Attività di riscontro | Pag. | 5 |
| Art. | 10 | Poteri ispettivi | Pag. | 6 |
| Art. | 11 | Attività di liquidazione | Pag. | 6 |
| Art. | 12 | Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie | Pag. | 7 |
| Art. | 13 | Tutela giudiziaria | Pag. | 8 |
| Art. | 14 | Autotutela | Pag. | 8 |
| Art. | 15 | Accertamento con adesione | Pag. | 9 |
| Art. | 16 | Rappresentanza dell'Ente in giudizio. Conciliazione giudiziale | Pag. | 9 |
| Art. | 17 | Dilazioni di pagamento | Pag. | 9 |
| Art. | 18 | Sanzioni | Pag. | 10 |

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

| | | | | |
|------|----|-----------------------|------|----|
| Art. | 19 | Forme di riscossione | Pag. | 10 |
| Art. | 20 | Procedure | Pag. | 11 |
| Art. | 21 | Abbandono del credito | Pag. | 11 |

TITOLO IV DIRITTO DI INTERPELLO

| | | | | |
|------|----|--|------|----|
| Art. | 22 | L'interpello | Pag. | 12 |
| Art. | 23 | Procedimento per l'esercizio dell'interpello | Pag. | 12 |
| Art. | 24 | Risposta all'interpello | Pag. | 13 |
| Art. | 25 | Effetti dell'interpello | Pag. | 13 |

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

| | | | | |
|------|----|-----------------------------------|------|----|
| Art. | 26 | Disposizioni finali e transitorie | Pag. | 14 |
| Art. | 27 | Vigenza | Pag. | 14 |
| Art. | 28 | Formalità | Pag. | 14 |